



GARA APERTA EX ARTT. 59, 60 71 e 72 del DLGS 50/2016

*RELATIVA ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE
PER*

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE

CIG 755876SA32

CPV79620000 – 6

STAZIONE APPALTANTE

Salerno Mobilità S.p.A.

Piazza Principe Amedeo, 6 - Salerno

1/14

Art. 1) Oggetto di gara - Periodi Temporali per la Fornitura del Servizio - Contratto Collettivo Nazionale Applicabile

La presente gara ha ad oggetto la scelta del contraente per l’affidamento del Servizio di Fornitura di Lavoro in Somministrazione in favore della Salerno Mobilità S.p.A., da fornirsi, in ragione delle specificazioni che seguono, dalla prima decade di novembre alla seconda decade di gennaio per ciascuna annualità 2018/2019 e 2019/2020 (in concomitanza con la manifestazione “Luci d’Artista”) e dalla seconda decade di luglio alla seconda decade di settembre per ciascuna annualità 2019 e 2020 (in concomitanza con le ferie estive)

In particolare, il dettaglio della fornitura richiesta è il seguente :

Periodo definito “Manifestazione Luci d’Artista” (arco temporale stimato dalla prima decade di Novembre alla seconda decade di Gennaio per ciascuna annualità 2018/2019 e 2019/2020).

Per ogni annualità sopra citata (2018/2019 e 2019/2020) di cui ai periodi predetti, sono stimate 10 settimane

lavorative per ciascun lavoratore fornito in somministrazione.

Forza lavoro richiesta

n. 30 Parcheggiatori/Ausiliari del Traffico, con possibilità di incremento/decremento del 20% all'esito della conoscenza del piano operativo della Kermesse;

n. 04 unità amministrative da utilizzare presso il call center con possibilità di incremento/decremento del 20% all'esito della conoscenza del piano operativo della Kermesse;

La definizione del numero preciso delle unità lavorative da fornire in somministrazione, il dettaglio dell'arco temporale specifico della fornitura ed il periodo esatto di utilizzo saranno indicati con disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Attilio Ariano, all'esito della conoscenza del piano operativo della Kermesse;

Periodo definito "Estivo" (arco temporale stimato dalla seconda decade di Luglio alla seconda decade di Settembre per ciascuna annualità 2019 e 2020).

Per ogni annualità (estate 2019 ed estate 2020) di cui ai periodi predetti sono stimate n. 08 settimane lavorative per ciascun lavoratore fornito in somministrazione.

Forza Lavoro richiesta

n 07 parcheggiatori/Ausiliari del traffico con possibilità di incremento/decremento del 20% all'esito della definizione del piano ferie per ciascuna delle annualità innanzi richiamate. Anche per il periodo estivo, il dettaglio dell'arco temporale specifico della fornitura ed il periodo esatto di utilizzo saranno indicati con disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, all'esito della conoscenza del piano ferie.

Il tutto per una fornitura complessiva stimata per il biennio in ragione dei periodi specificati (salvo gli incrementi/decrementi di cui innanzi) di numero 82 lavoratori da fornire in somministrazione (di cui 74 parcheggiatori/ausiliari del traffico e 08 addetti amministrativi al call center) per un complessivo stimato **di n. 15.840 ore lavorative**, in ragione di 20 ore lavorative settimanali per ciascun lavoratore fornito in somministrazione.

Il Contratto Collettivo Nazionale Applicabile è: "Per i dipendenti da Imprese esercenti Autorimesse ... Posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico ..." sottoscritto tra ANIASA e FILT-CGIL, FIT-CISL E UILTRASPORTI.

Profili professionali

1. OPERAI - parcheggiatori/ausiliari del traffico, livello **C1**

2. IMPIEGATI - addetti amministrativi al call center, livello C1

Art. 2) Durata della fornitura

La durata della fornitura è indicata all'articolo che precede, salvo eventuale proroga per circostanze assolutamente imprevedibili, in ragione di massimo 02 settimane per ciascuno dei periodi innanzi indicati. La proroga è da intendersi agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto stipulato e vigente, al momento della disposizione di proroga, salvo le modifiche della fornitura di cui al successivo art. 3, e salvo, altresì incrementi salariali, applicabili ope legis.

Art. 3) Variabilità della fornitura

Come già previsto all'art. 1 del presente capitolato, la fornitura di cui al medesimo articolo 1 potrà subire variazioni, in eccesso o in difetto, fino ad una quota percentuale del 20% della forza lavoro e delle ore lavorative inizialmente previste.

Art 4) Recesso

Il recesso è regolamentato dall'art. 109 del dlgs 50/2016. In considerazione della natura del contratto, ed al fine di consentire all'affidatario di organizzare i relativi contratti a termine con i propri dipendenti forniti in somministrazione alla Stazione Appaltante in conformità alla facoltà di recesso della Stazione Appaltante, lo stesso sarà esercitato con un preavviso di 30 giorni. Pertanto, in caso di recesso, al netto del mancato utile di cui all'art. 109 dlgs 50/2016, commi 1 e 2, nulla sarà riconosciuto all'affidatario, per qualsivoglia titolo e/o ragione, ricadendo sull'affidatario medesimo il rischio imprenditoriale di stipula di contratti con i propri dipendenti recanti durata non adeguata alla predetta facoltà di recesso.

Art. 5) Modalità Operative – Obblighi delle Parti Contrattuali – Richiamo agli artt. 34 – 35 e 37 del dlgs 81/2015

a) Nell'ambito del rapporto contrattuale con l'Affidatario/Somministratore in ragione della durata della fornitura e della forza lavoro richiesta, la Salerno Mobilità S.p.A. formulerà la concreta e specifica richiesta di somministrazione di lavoro a termine alla Società somministratrice, di norma sulla base di n. 21 gg. di contratto sottoscritto con i somministrati, di volta in volta prorogabili, sino al raggiungimento delle 10 settimane lavorative per somministrato, per il periodo "luci di artista", e le 08 settimane, per il periodo estivo. La richiesta sarà sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, che è anche il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

Come innanzi indicato all'art. 1, i lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni ed ai profili professionali delle aree operative previste dal vigente CCNL di categoria sopra richiamato ed eventuali

- contratti integrativi;
- b)** I prestatori di lavoro dovranno essere in possesso dell' idoneità psico-fisica piena ed assoluta, propria delle mansioni cui saranno assegnati. Altresì, le unità parcheggiatori dovranno possedere anche la nomina di ausiliario del traffico in corso di validità;
- c)** Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dai parametri retributivi del CCNL di categoria per i lavoratori a tempo determinato di pari grado ed eventuali contratti integrativi applicati dalla Salerno Mobilità S.p.A., ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai rinnovi dei suddetti contratti con le decorrenze ivi previste. Pertanto, con la stipula del contratto di somministrazione lavoro, la Salerno Mobilità, ai sensi dell' art.33, comma 2 del Dlgs 81/2015, assume l' obbligo di comunicare all' affidatario del servizio il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministratore, nonché di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori somministrati in dipendenza della somministrazione fornita;
- d)** La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall' Agenzia aggiudicataria ai prestatori di lavoro è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione. Ai sensi dell' art. 37, comma 1 del Dlgs 81/2015, gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono a carico del Somministratore;
- e)** Gli obblighi per l' assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono determinati in relazione al tipo ed al rischio dell' attività lavorativa e, pertanto, sono riferiti alle posizioni INAIL della Salerno Mobilità S.p.A. e comunicati nella richiesta di somministrazione di lavoro. I premi ed i contributi si calcolano in base alla disciplina dettata dal terzo comma dell' art. 37 del ripetuto Dlgs 81/2015;
- f)** La Salerno Mobilità S.p.A. provvederà a fornire ai prestatori di lavoro parcheggiatori/ausiliari del traffico idonea e regolamentare pettorina di lavoro ed eventuali altri dispositivi di sicurezza individuali che, pertanto, sono a carico della Stazione Appaltante.

- g)** Il somministratore è obbligato a pagare direttamente al lavoratore somministrato le retribuzioni di cui alla precedente lettera d) ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali nonché le quote assicurative INAIL secondo la normativa di riferimento, salvo gli obblighi di rimborso a carico dell'utilizzatore di cui all'art. 32 del dlgs 81/2015, quanto agli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dal somministratore in riferimento al contratto di fornitura di cui alla presente gara
- h)** Il Responsabile del procedimento comunicherà, su base mensile, al somministratore le ore effettivamente prestate dal lavoratore in somministrazione e tutte le indennità maturate;
- i)** In caso di utilizzo dei lavoratori somministrati in mansioni superiori o inferiori rispetto a quelle relative ai profili professionali di cui ai livelli indicati all'art. 1 che precede, si applica la disciplina di cui all'art. 35, comma 5 del Dlgs 81/2015, con obbligo a carico dell'utilizzatore di immediata comunicazione al somministratore;
- l)** Il lavoratore in somministrazione ha diritto/dovere di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, da commisurarsi nel relativo rapporto contrattuale intercorrente tra il lavoratore medesimo ed il somministratore. Tale periodo è determinato dalla specifica richiesta della Salerno Mobilità S.p.A., e terrà conto della facoltà di recesso dal contratto da parte della medesima Salerno Mobilità, nonché della clausola di variabilità della fornitura di cui agli articoli 3 e 4 che precedono.
- m)** Il pagamento del corrispettivo dovuto al somministratore per il rimborso degli oneri retributivi e previdenziali, come previsti dall'art. 33, comma 2 del Dlgs 81/2015, nonché per la corresponsione della relativa quota di mark up (utile aziendale) come fissato in sede di offerta economica da parte dell'affidatario, avverrà su base mensile, entro sessanta (60) giorni dall'emissione della relativa fattura, previa verifica del DURC attestante la regolarità contributiva del Somministratore. La non regolarità del DURC costituirà motivo di impedimento del pagamento dovuto, fino alla regolarizzazione del DURC medesimo.
- n)** L'interruzione del singolo rapporto di lavoro per cause imputabili alla Salerno Mobilità S.p.A., salvo

la facoltà di recesso, di cui all'art. 4 se correttamente attivata, e salvo la clausola di variabilità della fornitura, di cui all'art. 3, se correttamente attivata, comporterà comunque il diritto del somministratore ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza della fornitura richiesta. In caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o al somministratore, lo stesso somministratore dovrà sostituire il lavoratore entro e non oltre n.03 giorni. Nel caso in cui il somministratore non provvedesse adeguatamente alla sostituzione del lavoratore, l'Azienda ha la facoltà di risolvere il singolo contratto di somministrazione;

o) Nel caso in cui le prestazioni dei lavoratori assegnati non fossero adeguate a quanto richiesto ed a quanto previsto nella contrattazione collettiva di riferimento, ad insindacabile giudizio della Salerno Mobilità S.p.A., il somministratore sarà tenuto con ogni onere a suo carico, a procedere alle necessarie sostituzioni, entro e non oltre n.03 giorni dalla comunicazione da parte del somministrato, e comunque in tempo utile per consentire al somministratore di formalizzare la risoluzione del rapporto di lavoro all'interessato entro la scadenza prevista.

6/14

p) Nel caso di assenze, a qualsiasi titolo, intervenute, del lavoratore somministrato che superino n.03 giorni, il somministratore si impegna a sostituire il lavoratore entro e non oltre n.03 giorni dalla relativa informativa; fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro da parte del lavoratore assente sostituito. In tal caso la Salerno Mobilità S.p.A. dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

Si precisa, infatti, che il rischio delle assenze, per qualsiasi titolo intervenute, è a totale carico del somministratore, atteso che l'oggetto della prestazione è la fornitura del lavoratore: questi, se assente deve essere sostituito senza oneri per il committente, che retribuisce la singola prestazione lavorativa oraria (cfr Consiglio di Stato – sez III n. 1571 del 12.03.2018 – parere precontenzioso ANAC n. 27/11/S del 26 Giugno 2011). A tal proposito, si evidenzia, ai fini della formulazione dell'offerta economica, come determinata nel disciplinare di gara, che il tasso di assenteismo delle figure professionali di cui alla fornitura della presente gara, calcolato sulla base delle pregresse esperienze di fornitura di lavoro in somministrazione per le categorie professionali richieste è dello 0,30%

Art. 6) – Direttive - Provvedimenti disciplinari

Il somministrato svolge la propria attività secondo le direttive e le istruzioni impartite dalla Salerno Mobilità S.p.A., in quanto utilizzatrice delle attività lavorative somministrate, la quale si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al somministratore i comportamenti del somministrato che possano determinare l'esercizio del potere disciplinare da parte del somministratore stesso, giusta art. 35, comma 6 del Dlgs 81/2015.

Art. 7) - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio – Penali

La Salerno Mobilità S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato senza che a seguito di ciò, l'aggiudicatario possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta. Qualora, dal controllo effettuato, il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato od al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti rilevati, come intimati dal Responsabile Unico del Procedimento, pena l'applicazione di una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1,00% mille del valore del contratto, giusta art. 113 bis comma 2 del dlgs 50/2016.

7/14

Art. 8) Importo stimato del servizio – Importo del contratto – Mark Up

8-a) L'importo complessivo stimato di gara è fissato in euro **330.000,00 (trecentotrentamila/00)**. Tale importo ha carattere puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base delle retribuzioni salariali, delle indennità contrattuali e degli oneri previdenziali relativi alle pregresse effettive ore lavorate dal personale fornito in somministrazione per la pregressa annualità, per quanto riferibile alle categorie professionali di cui all'odierna richiesta di fornitura, come precisata all'art. 1 del presente capitolato speciale. Tale importo - che tiene conto della quota di mark up (margine d'utile) - potrà subire variazioni sulla base del reale fabbisogno della Salerno Mobilità, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico della Stazione Appaltante e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel

caso di somministrazione che determini un importo inferiore rispetto a quello stimato.

8-b) L'importo reale del contratto sarà determinato, a consuntivo, dai costi applicati dall'affidatario, come derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva di riferimento, per le ore effettivamente lavorate, ivi comprese quelle relative al lavoro supplementare, maggiorato delle indennità maturate, nonché della quota di mark (margine d'utile) indicato dall'affidatario, e da applicarsi, in ragione della percentuale offerta in sede di offerta economica, per ogni lavoratore fornito in somministrazione. Si precisa che il Mark Up sarà da intendersi comprensivo degli oneri assistenziali ed assicurativi affrontati per i lavoratori somministrati, nonché degli oneri per la sostituzione delle assenze, nonché, ancora, dei costi della propria manodopera, e degli oneri aziendali in materia di sicurezza, giusta art. 95, comma 10 dlgs 50/2016;

8-c) L'importo contrattuale sarà, pertanto, determinato in concreto a consuntivo, sulla scorta dei predetti presupposti, ed all'esito dell'effettivo utilizzo delle ore di lavoro ordinario e di quelle supplementari eventualmente lavorate nonché dell'applicazione degli altri elementi di retribuzione aggiuntiva computabili ex lege, degli eventuali benefit, se dovuti, e degli oneri rimborsabili ex art. 33, comma 2 dlgs 81/2015.

8/14

Art. 9) – Clausola Sociale

Ai sensi dell'art. 31 della contrattazione collettiva di riferimento per le Agenzie che forniscono lavoratori in somministrazione, nonché ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 50/2016, salvo deroghe adeguatamente motivate, l'aggiudicatario utilizzerà, per i profili professionali di cui all'art. 1 del presente capitolato speciale, i medesimi lavoratori forniti in somministrazione dal gestore uscente per il pregresso servizio anno 2017/2018 e periodo estivo anno 2018.

Art. 10) -Cauzione provvisoria e definitiva

Per la partecipazione alla gara, i concorrenti hanno l'obbligo di prestare, unitamente alla produzione degli altri documenti di accesso alla gara, come indicati nel disciplinare di gara, la garanzia

provvisoria ex art. 93 del Codice, da prodursi nelle forme e secondo i contenuti dettati dal precitato articolo 93. In particolare, la garanzia provvisoria deve contenere l'impegno, anche da parte di soggetto diverso, a rilasciare garanzia definitiva in caso di aggiudica della gara ex art. 103 del dlgs 50/2016. La garanzia definitiva va prodotta a garanzia degli impegni assunti con la partecipazione alla gara dall'aggiudicatario della procedura. La stessa va prodotta prima della sottoscrizione del contratto tra l'Affidataria del servizio e la Salerno Mobilità, nelle forme e nei contenuti previsti dall'art. 103 del dlgs 50/2016.

Art. 11) - Sistema di aggiudica

Il sistema di aggiudica, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettere b) e c) del dlgs 50/2016, come modificato dall'art. 60 del dlgs 56/2017 è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un peso del 70% all'offerta tecnica e del 30% all'offerta economica. Quanto alla individuazione, al riparto ed alla specificazione dei diversi criteri dell'offerta tecnica, e dei relativi pesi e sub pesi, sui quali si pronuncerà la commissione giudicatrice, si rinvia alle relative previsioni del disciplinare di gara (articoli da 19 a 23).

9/14

Art. 12) - Stipula del contratto – Verifica dei Requisiti

La sottoscrizione del contratto è subordinata al decorso del termine di 35 giorni, a far data dalla comunicazione della determina di aggiudica pienamente efficace, giusta art. 32 comma 9 del predetto dlgs 50/2016, come modificato dall'art. 22 dlgs 56/2017. La stipula del contratto resta comunque subordinata :

- a) alla verifica dei requisiti auto dichiarati ;
- b) alla verifica del costo del proprio personale impegnato nell'esecuzione del contratto, giusta art. 95 comma 10 del dlgs 50/2016, in combinato/disposto con l'art. 97, comma 4 lettera d) de medesimo dlgs 50/2016;
- c) alla costituzione di garanzia definitiva da parte dell'aggiudicatario, che dovrà provvedere secondo la

disciplina dettata dall'art. 103, commi 1 e 4 del Codice.

La mancata produzione della documentazione necessaria entro i termini intimati dal Responsabile Unico del Procedimento determinerà la revoca dell'aggiudica, anche se medio tempore divenuta efficace, e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Il contratto a stipularsi tra la Salerno Mobilità S.p.A. e l'Aggiudicatario, come risultante dagli esiti della procedura, dovrà essere integrato dai singoli format contrattuali utilizzati dall'affidatario per ogni lavoratore fornito in somministrazione.

Art. 13) – Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante è regolamentata dall'art. 108 del dlgs 50/2016, e dalle norme sostanziali e procedurali ivi articolate.

In particolare, quanto alle ipotesi di grave inadempimento e di ritardo nelle prestazioni, si applicano i commi 3 e 4 del predetto articolo 108 dlgs 50/2016.

In considerazione della natura del contratto, il termine per il riscontro alle contestazioni e per l'eliminazione degli inadempimenti rilevati (di cui ai commi sopra citati) è di giorni tre dalla ricezione della contestazione e/o della diffida da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 10/14

In disparte le previsioni dell'art. 108 dlgs 50/2016 La Salerno Mobilità. S.p.A. – ferme restanti le procedure e le tempistiche ivi articolate, come integrate nel presente disciplinare - si riserva di risolvere il contratto ne seguenti casi:

- mancato rispetto degli obblighi di pagamento delle retribuzioni e di versamento dei contributi per i prestatori di lavoro somministrato;
- omessa sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai tempi indicati nel presente capitolato, ove espressamente richiesto (reiterati inadempimenti, almeno tre, notificati per iscritto);
- ritardo nella fornitura dei prestatori di lavoro rispetto ai tempi indicati nel presente capitolato(reiterati inadempimenti, almeno tre, notificati per iscritto);
- sopravvenute ipotesi di cui all'art. 80 dlgs 50/2016;

- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell'Aggiudicataria che renda impossibile la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Aggiudicataria per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- mancata presentazione della polizza fidejussoria definitiva, nel caso fosse consentita la consegna differita della stessa, posto che la consegna della garanzia definitiva è presupposto per la sottoscrizione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, il somministratore avrà diritto al corrispettivo per le sole prestazioni fornite fino al momento della risoluzione, fatte salve le eventuali decurtazioni da parte della Stazione Appaltante a titolo di oneri aggiuntivi. E' fatta salva la facoltà di risoluzione differita al fine di consentire l'ultimazione dell'attività lavorativa per il periodo temporale di riferimento da parte dei singoli lavoratori in somministrazione.

11/14

Art. 14) Pagamenti contenuto delle fatture – obblighi di tracciabilità – split payment – clausola 231

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, ai sensi dell'art. 1, comma 4 dlgs 192/012, su base mensile, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura, la cui emissione è subordinata alla preventiva verifica di conformità degli effettivi servizi resi, da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Le fatture – da emettersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello del mese di competenza - dovranno contenere, analiticamente e nel dettaglio, tutti gli elementi dei costi applicabili in virtù della Contrattazione Collettiva Nazionale di riferimento, come applicati in ragione della fornitura concretamente richiesta ed erogata, nonché la quota percentuale di mark up, come indicata dall'aggiudicatario nella propria offerta economica, e da riferirsi pro quota alla mensilità di

riferimento, ed alle ore lavorative effettivamente espletate. L'affidatario assume obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136. Eventuali inottemperanze costituiranno clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi del precitato art. 3, comma 8 della precitata legge 136/2010.

L'I.V.A., da applicarsi al solo costo del servizio riconosciuto alla società somministratrice, dovrà essere assolta secondo la vigente normativa. In merito all'emissione delle fatture da parte dell'Affidatario, si ricorda che il DL n. 50/2017 ha previsto l'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (c.d. split payment). Pertanto, nelle fatture andrà riportata la dicitura "Operazione assoggettata a "split payment" ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972 ".

Infine, l'affidatario si impegna al rispetto dei principi generali desumibili dal modello di organizzazione 231 adottato dalla Salerno Mobilità S.p.A. e pubblicato sul sito web aziendale; nonché far rispettare ai lavoratori forniti in somministrazione il predetto modello, ivi compreso il codice etico, parimenti pubblicato sul sito web aziendale.

12/14

Art. 15) Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Attilio Ariano

Contatto: attilioariano@salernomobilita.it

Il medesimo è ancora Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 16) Riservatezza - Privacy

L'Agenzia aggiudicataria dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento del servizio, le quali non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell'Agenzia stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. L'inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e la Salerno Mobilità



S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Si informa che, ai sensi dell'art. 13. Del Regolamento 2016/679/UE, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante, quale titolare del trattamento, durante lo svolgimento della procedura di gara saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa. I dati verranno trattati per tutte le attività connesse o strumentali alla procedura di gara. A titolo di esempio, non esaustivo : per eseguire obblighi di legge; per esigenze di tipo operativo o gestionale; per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute e alla necessaria attività pre-contrattuale. Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione . Il trattamento dei dati avverrà mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell'osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali), 6 (Liceità del trattamento), 11-17 (Regole per tutti i trattamenti) 32 (Sicurezza del trattamento) del Regolamento 2016/679/UE. I dati personali, ivi compresi ove necessari i sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE rivolgendosi al Responsabile Protezione Dati nominato e domiciliato per la funzione presso la Stazione Appaltante. Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto il rifiuto di fornirli comporterà l'esclusione dalla gara stessa. Il titolare del trattamento è la Salerno Mobilità S.p.A. in persona dell'Amministratore pro-tempore, con sede legale in Salerno Piazza Principe Amedeo, 6 e la Responsabile Protezione Dati, Avv. Alessandra Benedetto,

13/14

è sempre contattabile scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@salernomobilita.it

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono : il personale interno della società coinvolto nella gara allo scopo appositamente autorizzato; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della normativa in vigore. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato nella procedura di gara avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Art. 17) – Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti e con le procedure di cui all'art. 105 dlgs 50/2016, con particolare riferimento al comma 4 del medesimo articolo, sostituito dall'art. 69 del dlgs 56/2017.

Art. 18) – Cessione del contratto; Cessione del credito

14/14

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il credito può essere ceduto, con le modalità di cui all'art. 106, comma 13 del dlgs 50/2016.

Art. 19) – Foro Competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Salerno.

Per eventuali controversie relative alla procedura di gara è competente il TAR Campania – Sezione di Salerno.

Salerno Mobilità S.p.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Attilio Ariano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Attilio Ariano".